



TRIBUNALE DI SPOLETO

Sezione Fallimentare

N. 5/2020 R.C.P.

Il Tribunale di Spoleto, riunito in Camera di Consiglio e composto da:

Dott. Silvio MAGRINI ALUNNO *Presidente*

Dott. Roberto LAUDENZI *Giudice rel.*

Dott. Simone SALCERINI *Giudice*

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 novembre 2021;

letto ricorso nell'interesse della SCIANCA SRL, di codice fiscale e partita I.V.A. 00266700558, con sede a Spoleto (PG), Piazza Garibaldi n.36/A, depositato in data 2 marzo 2020 e inteso a conseguire ammissione della stessa SCIANCA SRL alla procedura di concordato preventivo;

letto, quindi, Decreto dal Tribunale di Spoleto adottato il giorno 3 giugno 2020 e depositato il giorno 15 giugno 2020, mediante il quale la ricorrente SCIANCA SRL è stata ammessa alla procedura concorsuale richiesta, in questa confermando all'Ufficio di Commissario Giudiziale Federiconi ALESSIO, commercialista, con studio professionale a Foligno (PG), Via G. Pepe n.15;

letto processo verbale delle attività compiute, davanti al Giudice Delegato, in corrispondenza del 17 giugno 2021, giorno di adunanza dei creditori ammessi al voto e d'effettivo esercizio del voto stesso;

rilevato come i crediti ammessi al voto corrispondano a € 2.173.452,40, in

totale;

rilevato, quindi, come la maggioranza di tali crediti sia raggiunta quando voto favorevole venga espresso da titolari di ragioni creditorie per un ammontare complessivo di € 1.086.726,21;


rilevato, poi, come, in corrispondenza del 17 giugno 2021, a conclusione delle precisate attività davanti al Giudice Delegato, avessero comunicato voto favorevole all'approvazione della proposta di concordato all'inizio indicata, dalla società proponente sempre conservata identica, titolari di ragioni creditorie d'importo complessivamente pari a € 98.470,06;

rilevato, per altro, come alla data da ultimo indicata, creditori per valore pari a € 528.796,11, avessero già espresso parere sfavorevole alla proposta di concordato dalla SCIANCA SRL formulata;

rilevato, quindi, come, in tutto il periodo compreso fra il giorno 17 giugno 2021 e il giorno 7 luglio 2021, siano al Commissario Giudiziale pervenute dichiarazioni di voto favorevole per complessivo valore creditorio non inferiore a € 643.134,50;

rilevato, quindi, come residue ragioni creditorie non munite di privilegio alcuno, né assistite da pegno o ipoteca, dal Commissario Giudiziale rilevate esistenti nel limite di € 1.086.726,21 non siano state attivate, sino al 7 luglio 2021, ai fini dell'espressione di voto favorevole alla proposta di concordato, dovendosi, pertanto, il valore delle ragioni in discorso aggiungere a quello rivelatosi utile alla comunicazione espressa di voto sfavorevole;

ritenuto, dunque, come la proposta di concordato non sia stata dalla maggioranza dei creditori approvata, la stessa avendo riportato, come sopra



precisato, il voto favorevole di ragioni creditorie complessivamente pari a € 741.604,56, importo questo inferiore a quello della maggioranza dei crediti che alla proposta di concordato non hanno aderito, pari, in totale, a € 1.086.726,21;

visti gli artt. 179 e 162 R.D. 16 marzo 1942 n.267;

DICHIARA

l'inammissibilità sopravvenuta della domanda di concordato preventivo SCIANCA SRL, di codice fiscale e partita I.V.A. 00266700558, con sede a Spoleto (PG), Piazza Garibaldi n.36/A,, avanzata, con ricorso depositato in data 2 marzo 2020;

REVOCA

quindi, il Decreto dal Tribunale di Spoleto adottato il giorno 3 giugno 2020 e depositato il giorno 15 giugno 2020, mediante il quale la ricorrente SCIANCA SRL è stata ammessa alla procedura concorsuale preventivo;

MANDA

alla Cancelleria, per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al Commissario Giudiziale nominato, all'Ufficio del Registro delle Imprese e al P.M. in sede.

Spoleto, 24 novembre 2021

Il Giudice Relatore

Roberto Laudenzi

Il Presidente

Silvio Magrini Alunno

Depositato in Cancelleria oggi, **22 APR. 2022**

IL CANCELLIERE
Francesca Barnocchi